



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

15 MAGGIO 2023

CIRCOLARE CLIENTI 2023 NR. 14

OGGETTO: TAX CREDIT DEL 30% PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI 2023

1. PREMESSA

Per le commissioni sui pagamenti elettronici 2023 è possibile fruire del credito d'imposta del **30%** disciplinato dall'art. 22 del DL 124/2019.

Il citato art. 22 prevede il riconoscimento – a regime, non essendo previsto alcun termine ultimo – di un credito d'imposta agli esercenti per le **commissioni addebitate** in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

In particolare, possono beneficiare di tale agevolazione gli **esercenti** attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente (vale a dire nel 2022, ai fini in esame) abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è pari a 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- **carte di credito**, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 sesto comma del DPR n. 605/73;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L'agevolazione è prevista per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi re- se nei confronti di **consumatori finali** dal 1° luglio 2020 ed è riconosciuta nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti "de minimis".

Quanto alla modalità di fruizione, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** tramite F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (art. 22 comma 4 del DL 124/2019).



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, utilizzando il **codice tributo "6916"** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 48/2020). Il beneficio dovrà essere inoltre indicato nella **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito (quadro RU, codice credito "H3") e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta, per espressa disposizione normativa, **non concorre** alla formazione del **reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Il comma 5 dell'art. 22 del DL 124/2019 prevede l'obbligo per gli **operatori** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis di **trasmettere** telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta (cfr. anche provv. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2020 n. 181301). Pertanto, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata all'agevolazione in esame sul proprio sito, i soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione sono i **prestatori di servizi di pagamento** che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l'accettazione delle transazioni.

Tali operatori devono inoltre trasmettere mensilmente e telematicamente agli esercenti, tramite PEC o mediante pubblicazione nell'on line banking dell'esercente, l'**elenco** delle **transazioni** effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte (provv. Banca d'Italia 21 aprile 2020).

2. INAPPLICABILITÀ DEL CREDITO NELLA MISURA DEL 100%

Si ricorda che, a norma del comma 1-ter dell'art. 22 del DL 124/2019, soltanto per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al **30 giugno 2022** il credito d'imposta è stato incrementato al **100%** delle commissioni, in caso di adozione, da parte degli esercenti, di strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, collegati agli strumenti di cui all'art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del medesimo articolo.

Tale disposizione non è stata tuttavia oggetto di **alcuna proroga**, non risultando quindi più applicabile per le commissioni maturate a partire dal 1° luglio 2022.

Di conseguenza, il credito d'imposta nella misura del 100% non riguarda in alcun modo le



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

commissioni 2023. Sulla tematica, si segnala inoltre che, con il DM 3 marzo 2023, in attuazione dell'art. 1 comma 386 della L. 197/2022, è stato istituito presso il MEF un **tavolo tecnico** con l'obiettivo di mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno precedente non superiori a 400.000 euro (comunicato stampa MEF 4 marzo 2023).

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)